

## Aggiornate le misure regionali *permanenti* per migliorare la qualità dell'aria

In autunno/inverno, ogni anno, entrano in vigore provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Quest'anno si tiene conto anche dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

**Il nuovo provvedimento** (DGR n. 3606 del 28/09/2020) **entra in vigore dall'11 gennaio 2021**, sostituendo le disposizioni definite dall'Allegato 1 della DGR n. 2055 del 31/7/2019. Fino a tale data rimangono in vigore le disposizioni di cui alla DGR n. 2055/19. In particolare

- **l'Allegato 1** alla DGR 3606 sopra citata stabilisce **misure strutturali permanenti** per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori a due tempi, autobus di categoria M3 utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), il loro ambito di applicazione, esclusioni dalle limitazioni, deroghe, eventuale sospensione del provvedimento, controlli e sanzioni.

### Misure strutturali permanenti

#### A. Autoveicoli

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano **da lunedì a venerdì**, escluse le festività infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli :

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di **classe Euro 0 benzina o diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **Euro 1 benzina o diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 2 diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 3 diesel**).

Le limitazioni della circolazione si applicano **da lunedì a venerdì**, escluse le festività infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i seguenti **autoveicoli**:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 4 diesel"**).

#### B. Motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Le limitazioni della circolazione si applicano

- da lunedì a domenica, 24 ore su 24, **dal 1° gennaio al 31 dicembre** per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

#### C. Autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni alla circolazione si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);

*Dove si applicano*

- Nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2, per autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel**;
- Nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, per autoveicoli **Euro 3 diesel**;
- Nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, per autoveicoli **Euro 4 diesel**;
- su tutto il territorio regionale, per **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0**; nei Comuni appartenenti alla Fascia 1, **per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1**;
- per **autobus di categoria M3 adibiti a TPL**: a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica **all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione di:**

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione definita dalla LR n. 9 del 2001, art. 3;
- tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, svincoli autostradali e parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona soggetta a limitazioni.

L'individuazione delle **tratte di collegamento** è effettuata dai **Comuni** interessati, pubblicata sul loro sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia. Le limitazioni dovranno essere segnalate con cartelloni in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

### **Veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (*solo gli autoveicoli benzina-gas*), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (*fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione)*).
- veicoli di interesse storico o collezionistico e quelli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), con relativo documento di riconoscimento;
- veicoli classificati come macchine agricole (art. 57 del d.lgs. 285/92);
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- mezzi che hanno caratteristiche costruttive o di utilizzo finalizzate a servizi di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), escluso quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli da sottoporre alla revisione prescritta dalla normativa statale in materia di circolazione stradale, con prenotazione della visita di revisione documentata e solo per il giorno della revisione.

### **Deroghe**

Sono derogati dal fermo della circolazione, **veicoli:**

- che **hanno aderito al Progetto Move-In**;
- di soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità (servizi manutentivi di emergenza), individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire la relativa certificazione medica;
- che trasportano almeno tre persone (**car pooling**);

- delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE.

### **Sospensione del provvedimento**

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere decisa per il verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale ad esempio scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

### **Controlli e sanzioni**

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dalla polizia stradale, che, in caso di accertamento delle violazioni, applica le relative sanzioni. I proventi delle sanzioni vanno ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Per l'attuazione dei controlli sul rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico, i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

### **Fonte**

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3006 del 28/09/2020– Allegato 1 – BURL n. 40 del 10/2020

La delibera, l'Allegato 1 e le FAQ sono pubblicate anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

## **U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Sede di Monza**

Via Grigna, 13 - 20900 Monza

**spazioREGIONE** – Mail: [spazioregione\\_monza@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it)

Tel: 039/326311 - Fax 039/321266

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

## Aggiornate le misure regionali *temporanee* per migliorare la qualità dell'aria

In autunno/inverno, ogni anno, entrano in vigore provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Quest'anno si tiene conto anche dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

**Il nuovo provvedimento** (DGR n. 3006 del 28/09/2020) **entra in vigore dall'11 gennaio 2021**. Dal 1 ottobre 2020 fino al 10 gennaio 2021 rimangono in vigore le disposizioni di cui alla DGR n. 2075/2017.

In particolare

- **l'Allegato 4**, che sostituisce le disposizioni dell'Allegato 2 della DGR n. 7095 del 18/09/2017, integrata dalla DGR n. 712 del 30/10/2018, definisce criteri per individuare e gestire situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative **misure temporanee da attivare**, in attuazione dell'art. 2, lett. o) del Nuovo Accordo di Programma del bacino padano.

### Misure temporanee omogenee

Le misure temporanee **si articolano su due livelli** al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero di PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento **per almeno 4 giorni (1° livello-semaforo arancio) o per almeno 10 giorni (2° livello-semaforo rosso)**.

La verifica del superamento è effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) rispettivamente sui quattro/10 giorni antecedenti. Le misure si attivano entro il giorno dopo a quello del controllo (martedì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il **rientro da un livello di criticità** qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata ogni giorno sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. **Il rientro al livello Nessuna allerta-semaforo verde** ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C-di montagna e in zona D-fondovalle. **Le province interessate sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.**

Il superamento continuativo determina l'attivazione delle misure in tutti i **Comuni della provincia** interessata con l'articolazione territoriale che si preciserà sotto.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione ogni giorno da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale: [www.infoaria.regione.lombardia.it](http://www.infoaria.regione.lombardia.it).

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attivano dopo l'emanazione di ordinanza annuale del sindaco, attuativa del provvedimento regionale, da parte dei Comuni interessati.

### Misure temporanee omogenee di 1° livello

1. Limitazione all'utilizzo delle **autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel** compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30.
2. Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
3. Divieto assoluto di **combustioni all'aperto** (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...).

4. Introduzione del limite di **19°C (con tolleranza di 2°C)** per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
6. Divieto di spandimento degli **effluenti di allevamento**, delle **acque reflue**, dei **digestati**, dei **fertilizzanti** e dei **fanghi di depurazione** in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione; tali disposizioni saranno riportate nel **Bollettino Nitrati** emesso da Regione Lombardia con ERSAF-Ente Regionale Servizi all'Agricoltura e alle Foreste <https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>
7. Invito ai soggetti che possono introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

#### **Misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello)**

9. Estensione delle limitazioni per tutti i **veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso** in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
10. Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 (DM 186/2017).

Sono esclusi dalle **limitazioni alla circolazione** gli stessi veicoli esclusi dalle limitazione alla circolazione in caso di misure permanenti, con un'unica eccezione: i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili non possono circolare, a causa della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie, ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Sono i **derogati dalle limitazioni alla circolazione** i veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella 3102 del 5/05/2020 e nella dGR 3606 del 28/09/2020.

#### **Dove si applicano le misure temporanee omogenee**

Le misure temporanee omogenee 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

Le misure 1 e 9 si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla DGR. n. 2578 del 2014:

Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto Arsizio, Sesto S. Giovanni, Varese, Cinisello Balsamo, Pavia, Cremona, Vigevano, Legnano, Gallarate, Rho, Mantova, Lecco, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Lissone, Lodi, Seregno, Rozzano, Desio, Cantù, Saronno, Cesano Maderno, San Giuliano M., Pioltello, Bollate, Segrate, Limbiate, Corsico, Brugherio, Cernusco s/N, Abbiategrasso, San Donato M., Treviglio.

#### **Controlli e sanzioni**

I controlli **relativi all'attuazione delle misure temporanee** sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi, e in particolare gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento alle misure di limitazione all'utilizzo dei **generatori di calore a biomassa legnosa**. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale. I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale. Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni o, in assenza, dalla normativa regionale vigente.

#### **Fonte**

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3606 del 28/09/2020- Allegato 4 - BURL n. 40 del 01/10/2020-seo

La deliberagli allegati e le FAQ sono pubblicati anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

#### **U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Sede di Monza**

Via Grigna, 13 - 20900 Monza

**spazioREGIONE** – Mail: [spazioregione\\_monza@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it)

Tel: 039/326311 - Fax 039/321266

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

## Aggiornato il servizio Move-In MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti

Nel quadro delle azioni regionali per migliorare la qualità dell'aria, MoVe-In, iniziato nel 2019, è un progetto sperimentale, che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze e la valutazione dello stile di guida adottato.

Il progetto prevede una diversa articolazione delle **limitazioni permanenti vigenti per gli autoveicoli più inquinanti**, introducendo una "**deroga chilometrica**" misurabile e controllabile, che garantisce comunque il miglioramento delle previsioni di riduzione delle emissioni contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

**Un nuovo provvedimento** (DGR n. 3606 del 28/09/2020- Allegato 2) **entra in vigore dall'11 gennaio 2021**, sostituendo le disposizioni definite dall'Allegato 3 della DGR n. 2055 del 31/7/2019.

In particolare **l'Allegato 2** alla DGR 3606 sopra citata aggiorna le soglie di chilometri assegnabili con il servizio MoVe-in, che sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base di studi specifici, fondati sull'*Inventario regionale delle emissioni* (INEMAR) e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** tenendo conto delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

### Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione

	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
<b>BENZINA EURO 0</b>	Area 1 e 2	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>GASOLIO EURO 0</b>	Area 1 e 2	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>BENZINA EURO 1</b>	Area 1 e 2	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>GASOLIO EURO 1</b>	Area 1 e 2	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>GASOLIO EURO 2</b>	Area 1 e 2	<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
<b>GASOLIO EURO3*</b>	Area 1 e 2	<b>7000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>
<b>GASOLIO EURO 4**</b>	Area 1	<b>10000</b> (max 5000 nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo)	<b>12000</b> (max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)	<b>12000</b> (max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)

\*Per i veicoli di **classe Euro 3 a gasolio** (diesel) valgono le seguenti disposizioni:

- per adesioni al servizio MoVe-In **già in corso** o effettuate entro il 30 settembre 2020 il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi al fine del rispetto della soglia chilometrica avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** effettuati entro il 10 gennaio 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** delle adesioni effettuati tra l'11 gennaio e il 30 settembre 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nelle Aree 1 e 2, ma viene attribuito un contributo aggiuntivo dovuto all'estensione del monitoraggio delle percorrenze anche sull'Area 2 valutato in 1500 km;
- per le **nuove** adesioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2020, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nell'Area 1 fino al 10 gennaio 2021 e nelle Aree 1 e 2 a partire dal 11 gennaio 2021.

\*\* Per i veicoli di **classe Euro 4 a gasolio** (diesel) le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19; il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato determinato in 2.000 km/anno considerati gli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo è necessario rispettare il limite massimo pari al 50% dei chilometri assegnati annualmente. Tali soglie individuate valgono per le adesioni effettuate entro il 30 settembre 2021. Successivamente i valori saranno rivalutati in base all'andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. L'adesione al servizio MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel comporta di fatto l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione e non solo al semestre invernale, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Le categorie di veicoli richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del Codice della Strada.

**Le aree geografiche 1 e 2** comprendono:

**Area 1:** agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo; capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A; Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

**Area 2:** tutta la zona A, definita nella DGR 2605/2011, ad esclusione dei comuni di Area A1.

### **Chilometri aggiuntivi per ecoguida**

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida virtuosi, attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni
- uno stile di guida ecologico, che elimina le accelerazioni superiori ai 2 m/s<sup>2</sup>, consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 e 110 Km/h
- **0,1 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico**.

### **Fonte**

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3606 del 28/09/2020– Allegato 2 – BURL n. 40 del 01/10/2020 - seo

La delibera, l'Allegato 2 e le FAQ sono pubblicate anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

## **U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Sede di Monza**

Via Grigna, 13 - 20900 Monza

**spazioREGIONE** – Mail: [spazioregione\\_monza@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it)

Tel: 039/326311 - Fax 039/321266

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

## Operatori del commercio ambulante: Progetto MoVe-In – Veicoli Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel

L'Allegato 3 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020 introduce disposizioni specifiche per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva **Euro 1 benzina e Euro 4 diesel**, appartenenti agli operatori del commercio ambulante che intendono aderire al servizio MoVe-In regionale (DGR n. 2055 del 31/07/2019 e 3606). Per operatore del commercio ambulante si intende il soggetto titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica. L' Allegato si applica solo per le adesioni avvenute entro il **28 febbraio 2021** e conclude i suoi effetti entro i tre anni successivi, alla data del **27 febbraio 2024**.

I **servizi aggiuntivi** consistono nella possibilità di:

- percorrere la **somma dei chilometri** concessi annualmente (soglia chilometrica annuale in base alla classe emissiva del veicolo) nell'arco del **triennio**;
- utilizzare il veicolo anche durante le **limitazioni temporanee** dovute agli episodi di accumulo degli inquinanti nel triennio, con scadenza al **27 febbraio 2024**.

**Requisiti** per poter usufruire dei servizi aggiuntivi:

- essere titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica e in possesso di attestazione annuale in corso di validità o, in alternativa, di richiesta di rilascio dell'attestazione per l'anno in corso.
- essere in possesso di un veicolo di **categoria N** (veicolo adibito al trasporto di merci ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada) di classe emissiva Euro 1 benzina o Euro 4 diesel;
- avere effettuato l'adesione sulla piattaforma telematica [www.movein.regione.lombardia.it](http://www.movein.regione.lombardia.it) al servizio MoVe-In regionale entro la data del **28 febbraio 2021**;
- avere dichiarato di aderire ai servizi aggiuntivi MoVe-In per un periodo continuativo di tre anni.

L'operatore provvede a comunicare, con apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, a una delle associazioni di categoria individuate dalla DGR n. 2715/2019 (FivaConfcommercio Federazione Italiana Venditori Ambulanti - APECA Associazione Provinciale esercenti il Commercio ambulante di Unione Commercio - ANVA Confesercenti Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), l'avvenuta adesione al servizio e a fornire i dati richiesti. Le associazioni di categoria ricevono ed elaborano gratuitamente le adesioni di tutti gli operatori richiedenti, **anche se non iscritti**.

L'**effettiva attivazione** dei servizi aggiuntivi avviene **solo** a seguito di trasmissione degli **elenchi** degli operatori da parte delle **associazioni di categoria**, che provvedono a comunicare a Regione Lombardia, entro il 31/03/2021, all'indirizzo di posta elettronica [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) - gli elenchi degli operatori aderenti a MOVe-In. Regione Lombardia effettuerà e controllerà quanto comunicato,.

L'attivazione dei servizi aggiuntivi MoVe-In per i veicoli degli ambulanti di classe emissiva Euro 1 benzina e Euro 4 diesel inizia a partire dalla data di attivazione effettiva della deroga chilometrica assegnata.

Il conteggio dei chilometri percorsi non sarà in ogni caso attivato prima dell'entrata in vigore delle relative limitazioni attive dall'11 gennaio 2021. Gli operatori del commercio ambulante che aderiranno successivamente alla data del 28 febbraio 2021 non potranno usufruire dei servizi aggiuntivi e ricadranno all'interno del servizio generale fornito a tutti gli aderenti.

### Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 3606 del 28/09/2020– Allegato 3 – BURL n. 40 del 01/10/2020-seo

La delibera, l'Allegato 1 e le FAQ sono pubblicate anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

**U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Sede di Monza**

Via Grigna, 13 - 20900 Monza

**spazioREGIONE** – Mail: [spazioregione\\_monza@regione.lombardia.it](mailto:spazioregione_monza@regione.lombardia.it)

Tel: 039/326311 - Fax 039/321266

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)